



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 – 29 OTTOBRE 2025

Riunione del 22 Ottobre 2025

15.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **FRAZZARIN Franco** n.q. di Presidente p.t. della S.S. POOL VOLLEY
- S.S. **POOL VOLLEY** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Giuseppe Bianco -Vice Presidente

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno - Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **FRIZZARIN FRANCO** *nella qualità di Presidente. p.t. della POOL VOLLEY “per avere il tesserato in qualità di Presidente del Sodalizio, in violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 ter e 16 Statuto FIPAV, 18, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, 1 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, omesso di versare in favore della Società A.S.D. CLODIA VOLLEY in persona del Suo Presidente p.t., il 50% dei premi di compensazione previsti, per atleta J. E. tesserata per la stagione sportiva 2024/2025, presso la POOL VOLLEY”*
- **POOL VOLLEY** *“in persona del Pres. p.t., Frizzarin Franco, per responsabilità diretta ex art. 76 del Regolamento Giurisdizionale per i fatti addebitati al suo dirigente Frizzarin Franco come contestati al capo 1) che precede”.*

“Con la contestata aggravante a carico di Frizzarin Franco di cui all’art 102, comma 1 lettera a) per “aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole”

il Collegio



OSSERVA

- il procedimento trae origine dalla notizia di illecito pervenuta alla Procura Federale FIPAV dal sodalizio ASD Volley Clodia AICS in persona del Presidente *p.t.* che, con la comunicazione del 21 maggio 2025, rendeva noto l'avvenuto tesseramento dell'atleta per la stagione sportiva senza che il sodalizio Pool Volley avesse provveduto, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, al versamento della prima rata dovuta in favore del sodalizio esponente a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso dal vincolo tesserativo esercitato dall'atleta;
- la ASD Volley Clodia AICS allegava all'esposto la comunicazione con la quale sollecitava il sodalizio incolpato all'adempimento, essendo già scaduto il termine per il pagamento della prima rata pari ad € 250,00;
- il settore Tesseramento, su richiesta della Procura Federale, confermava l'avvenuto tesseramento dell'atleta con il sodalizio incolpato e la quantificazione del premio di compensazione dovuto in favore della ASD Volley Clodia AICS;
- esaminata, dunque, la documentazione in atti e ritenuta sussistente la presenza di una violazione sul piano disciplinare, la Procura Federale comunicava agli incolpati la conclusione delle indagini con la contestazione delle norme disciplinari violate.

Con nota del 10.7.2025 trasmessa alla Procura, il Presidente del Sodalizio incolpato si limitava a dichiarare di non aver mai ricevuto, mezzo *p.e.c.*, la richiesta di pagamento della prima rata di compensazione e che si rendeva disponibile a versare quanto dovuto nei giorni seguenti alla ricezione della comunicazione della conclusione delle indagini.

Alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente, la Procura Federale deferiva gli incolpati dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 22/10/2025.

In tale sede, il rappresentante della Procura federale, Avv. Vincenzo Maccarone, riportandosi all'atto di deferimento correttamente comunicato, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei prevenuti e chiedeva l'irrogazione della sanzione di € 50,00 per la Pool Volley, nonché della squalifica di 15 giorni per il Presidente di quest'ultima.

La Procura rinunciava alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 102, *comma 1 lettera a*.

Compariva, altresì, il Presidente del sodalizio sig. Frizzarin *n.q.* di Presidente della Pool Volley, il quale evidenziava il mancato ricevimento della richiesta di pagamento della prima rata di compensazione da



parte della società esponente precisando che in ogni caso aveva provveduto a versare quanto dovuto in seguito alla comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, rileva che il ritardo nel pagamento della prima rata del premio di compensazione, circostanza acclarata e non contestata dagli stessi incolpati, integra la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento e configura una responsabilità disciplinare in capo agli autori della condotta in esame.

Con comunicazione del 7 novembre 2024 la ASD Volley Clodia AICS sollecitava la Pool Volley a provvedere al pagamento della prima rata del premio di compensazione nei termini previsti dal Regolamento Giurisdizionale FIPAV, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro dalla Società.

Non può considerarsi un'esimente l'aver provveduto a versare importo di compensazione in favore del sodalizio esponente solo dopo aver appreso la notizia di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, non avendo tali circostanze effetto sanante rispetto all'antigiuridicità della condotta contestata. Su tali elementi pare potersi ragionevolmente ravvisare una violazione della normativa di riferimento, attesa la condotta inadempiente posta in essere dal sodalizio incolpato con riguardo al pagamento della prima rata del premio di compensazione entro il termine previsto, che costituisce una violazione del dettato dell'art. 61, comma 4 R.A.T.

La responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti appare sussistere e la sanzione va commisurata all'entità delle somme dovute ed all'avvenuto adempimento seppur tardivo.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. Franco Frizzarin *n.q.* di Presidente della Pool Volley per mesi due e la sanzione della multa di € 50 (cinquanta/00) a carico della Pool Volley in persona del Presidente *l.r.p.t.*

Roma, 27 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 Ottobre 2025